

DELIBERA N. 305 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ TELEFORTUNESAT S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE TELEFORTUNESAT) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 7, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO
CON IL PAR. 4.4, 2° CPV, LETT. B), CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E
MINORI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 74/11/DICAM - PROC. 2325/ZD, in data 30 giugno 2011 e notificato in data 19 luglio 2011, con cui è stata contestata alla società Telefortunesat S.r.l. con sede in Parma, alla via Lelio Guidotti 15/A, esercente l'emittente televisiva satellitare Telefortunesat la violazione della disposizione contenuta nell'art. 34, comma 7, d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con il par. 4.4, 2° cpv, lett.b) del Codice di autoregolamentazione TV e minori nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 17 maggio 2011, come segue;

- a) dalle ore 17.02 circa alle ore 17.31 circa, è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sullo schermo compare un super scorrevole che riporta l'indicazione di numeri a tariffazione speciale con prefisso 899 e, in particolare, la scritta *"messaggio promozionale inerente a pronostici per il gioco del lotto superenalotto ecc....realizzati su base statistica, probabilistica e matematica offerta da.....servizio riservato ad un pubblico maggiorenne abilitato dal decreto ministeriale n. 145 del 2006 e dalla delibera dell'Authority n. 34/05/CSP e dall'interpretazione dell'Authority 22/12/2006. Messaggio gratuito con indicazione del costo all'inizio di ogni chiamata costi indicativi per le chiamate; per i codici 899111XXX.....per codici con prefisso 899....."*; sullo schermo televisivo, in sovrimpressione compare la numerazione telefonica a valore aggiunto 899457792, 899303011 e 899299251, che il conduttore invita a

- utilizzare, nonché, tra l'altro, scritte del tipo *“la giocata straordinaria”, “ultimo minuto bomba col 90”, “offerta irripetibile X ultimo minuto di Facchetti con il 90”, “unica chiamata”*;
- b) dalle ore 17.32 circa alle ore 18.00 circa è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sullo schermo compare un super scorrevole che riporta l'indicazione di numeri a tariffazione speciale con prefisso 899 e, in particolare, la scritta *“messaggio promozionale inerente a pronostici per il gioco del lotto superenalotto ecc....realizzati su base statistica, probabilistica e matematica offerta da.....servizio riservato ad un pubblico maggiorenne abilitato dal decreto ministeriale n. 145 del 2006 e dalla delibera dell'Authority n. 34/05/CSP e dall'interpretazione dell'Authority 22/12/2006. Messaggio gratuito con indicazione del costo all'inizio di ogni chiamata costi indicativi per le chiamate; per i codici 8994511XX....per codici con prefisso 899.....”*; sullo schermo televisivo, in sovrimpressione compare la numerazione telefonica a valore aggiunto 899457705 e 899002538, 899457742, 899457701, che il conduttore invita a utilizzare, nonché, tra l'altro, scritte del tipo *“edizione straordinaria”, “unica chiamata”*;
- c) dalle ore 18.01 circa alle ore 18.30 circa è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sullo schermo compare un super scorrevole che riporta l'indicazione di numeri a tariffazione speciale con prefisso 899 e, in particolare, la scritta *“messaggio promozionale inerente a pronostici per il gioco del lotto superenalotto ecc....realizzati su base statistica, probabilistica e matematica offerta da.....servizio riservato ad un pubblico maggiorenne abilitato dal decreto ministeriale n. 145 del 2006 e dalla delibera dell'Authority n. 34/05/CSP e dall'interpretazione dell'Authority 22/12/2006. Messaggio gratuito con indicazione del costo all'inizio di ogni chiamata costi indicativi per le chiamate; per i codici 899111XXX....per codici con prefisso 899.....”*; sullo schermo televisivo, in sovrimpressione compare la numerazione telefonica a valore aggiunto 899457739, 899002535, 899457737 e 899457799 che il conduttore invita a utilizzare, nonché, tra l'altro, scritte del tipo *“90 milionario”, “ultimo minuto straordinario di Mirian”*;
- d) dalle ore 18.31 circa alle ore 19.00 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sullo schermo compare un super scorrevole che riporta l'indicazione di numeri a tariffazione speciale con prefisso 899 e, in particolare, la scritta *“messaggio promozionale inerente a pronostici per il gioco del lotto superenalotto ecc....realizzati su base statistica, probabilistica e matematica offerta da.....servizio riservato ad un pubblico maggiorenne abilitato dal decreto ministeriale n. 145 del 2006 e dalla delibera dell'Authority n. 34/05/CSP e dall'interpretazione dell'Authority 22/12/2006. Messaggio gratuito con indicazione del costo all'inizio di ogni chiamata costi indicativi per le chiamate; per i codici 899111XXX....per codici con prefisso 899.....”*; sullo schermo televisivo, in sovrimpressione compare la numerazione telefonica a valore aggiunto 899457721, 899002534, 899457724 e 899299220 che la conduttrice invita a utilizzare, nonché, tra l'altro, scritte del tipo *“terno secco”*;

RILEVATO che la predetta società con memoria difensiva presentata in data 29 luglio 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio o in subordine l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura del minimo edittale in virtù della condotta tenuta dalla predetta società in buona fede e in un solo giorno, ha sostenuto di aver mandato in onda i giorni 4 e 5 luglio 2011, rispettivamente alle ore 20.00, 10.00 e 16.00, un comunicato che *“ha dato chiara ed adeguata notizia della violazione di cui trattasi e della risoluzione n. 44/11”* del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori datata 14 giugno 2011 e che l'infrazione in esame *“è stata commessa esclusivamente a causa di un errore tecnico, in assenza di qualunque volontà di violare i precetti posti a tutela dei minori”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non può essere accolto, in quanto;

- a) considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma televisivo e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione delle disposizioni normative citate, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della società Telefortunesat S.r.l. non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall'emittente televisiva stessa; infine, non risulta possibile in nessun caso accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame in virtù del carattere involontario dell'errore in buona fede, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; l'esimente della buona fede non trova applicazione quando l'affidamento relativo alla liceità della condotta dipende dall'imprudente comportamento dell'autore della violazione; nel caso di specie, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo ad ingenerare in quello la convinzione della liceità; la buona fede non rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della [L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2](#), in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo all'emittente televisiva atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta; tra l'altro, si ritiene esclusa l'inevitabilità dell'ignoranza della normativa in questione della parte, in considerazione della specifica qualità della stessa, a cui spetta il compito di controllare il contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verificare la conformità degli stessi alla normativa vigente (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, [Cass. 11 giugno 2007 n. 13610](#), [Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781](#), Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e [Cass. 09 gennaio 2008 n. 228](#));
- b) considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, inoltre, la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4 citato in combinato disposto con il par. 4.4, 2° cpv, lett.b) del Codice di autoregolamentazione TV e minori riguarda il comportamento posto in essere dall'emittente televisiva e non l'evento occasionale – condotta tenuta dalla predetta società in un solo giorno-;
- c) le giustificazioni addotte dalla parte relative ad un problema di ordine tecnico sono prive di ogni concreto riscontro documentale probatorio, in particolare, che dimostri l'essersi verificato un evento imprevedibile che abbia determinato la mancata osservanza del disposto normativo sopra citato; in altri termini, il riferimento all'errore di natura tecnica è generico e assurge a mera affermazione di principio, anche perché la società concessionaria è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce; tale presunto errore di ordine tecnico, allo stato degli atti, pertanto, non costituisce esimente rispetto all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di esercizio dell'attività di diffusione televisiva;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita - nella fascia oraria protetta di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 - programmi di televendita di

servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, d.lgs 177 del 2005, le emittenti televisive sono tenute a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria;

CONSIDERATO che, ai sensi del par. 4.4, 2° cpv, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e minori *“la protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:.....b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare TelefortuneSat integra la violazione dell'art. 34, comma 7, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con il par. 4.4, 2° cpv, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e minori nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 17 maggio 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società ha comunicato di aver *“dato chiara ed adeguata notizia della violazione di cui trattasi e della risoluzione n. 44/11”* del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori datata 14 giugno 2011, i giorni 4 e 5 luglio 2011, rispettivamente alle ore 20.00, 10.00 e 16.00;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 100.000,00 (euro centomila/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro corrispondente al 25.000,00 (euro venticinquemila/00) moltiplicata per numero quattro episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 34, comma 7, d.lgs. 177/05;

VISTO il par. 4.4, 2° cpv, lett.b) del Codice di autoregolamentazione TV e minori;

VISTO l'art. 35, comma 2, d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telefortunesat S.r.l. con sede in Parma, alla via Lelio Guidotti 15/A, esercente l'emittente televisiva satellitare Telefortunesat, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (euro centomila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 305/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 305/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola